



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Riccardo Rosetti - presidente relatore,
dott. Mario Montanaro - giudice,
dott. Gianluca Gelso - giudice,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa del fallimento di DODYGOLD S.R.L., con sede in
Via Aldo Moro n. 36 - 00055 - Ladispoli (C.F./P.I:
09331021007).

Letto il ricorso presentato **della Procura della Repubblica -
sede, teso ad ottenere la dichiarazione di fallimento della
predetta debitrice;**

esaminata la documentazione ad esso allegata;

**constatato che la debitrice è stata ritualmente convocata a
norma dell'art. 15, comma 3, L.F., dinanzi al giudice
relatore e che si è costituita contestando la sussistenza
dei presupposti di fallibilità;**

**ritenuto che nella fattispecie risulti dimostrata la qualità
di imprenditore commerciale della predetta debitrice, avendo
l'attività esercitata dall'impresa ad oggetto "commercio al
dettaglio di oggetti preziosi" e in sostanza produzione e
commercio all'ingrosso e al minuto di metalli preziosi (oro e
argento) e semilavorati;**

**avveva che la debitrice non ha contestato la sussistenza
dei requisiti dimensionali, non ha dimostrato un cessato
condizionale dei requisiti di cui all'art. 15, secondo comma,
L.F. considerato che, in senso contrario, emergono debiti di
rilevante entità, superiori ad euro 1.600.000,00 nei
confronti della Agenzia delle Entrate - Riscossione;**



considerato che sussistono elementi indiziari gravi precisi e concordanti in ordine alla esistenza dell'insolvenza in capo al debitore, rappresentati dall'esistenza di un carico debitorio nei confronti dell'Erario superiore ad 1,5 milioni di euro e dalla incapacità di far fronte alle obbligazioni;

considerato che il nota costatava in giudizio e la società medesima erano in attribuito in difficoltà finanziarie alla condotta della banca MPS e ha riferito di pretese creditorie che la banca vanta per almeno 2.000.000,00 di euro nei confronti della medesima società;

considerato che le contestazioni della società convenuta quanto alla condotta della banca MPS non esamono rilievo in questa sede al fine di definire i presupposti di fallibilità, atteso che già solo per le cartelle esattoriali non contestate i debiti superano ampiamente la soglia dei 500.000,00 euro e lasciano emergere una piena insolvenza;

considerato che l'ulteriore contenzioso con la Banca MPS, per somme di rilevante importo, ha portato all'emissione di decreti ingiuntivi che, sebbene impugnati, valgono in questa fase a dimostrare la sussistenza di ulteriore massa debitoria e l'incapacità della società di far fronte ai propri obblighi verso creditori privati e istituzionali;

considerato che dalla documentazione depositata dalla società convenuta risulta che la società convenuta ha commesso gravi omissioni e irregolarità nei confronti dei creditori e che, in particolare, ha omesso di depositare i bilanci e di tenere conto delle richieste di informazioni e di fornire i documenti richiesti; che, inoltre, la società convenuta ha commesso gravi omissioni e irregolarità nei confronti dei creditori e che, in particolare, ha omesso di depositare i bilanci e di tenere conto delle richieste di informazioni e di fornire i documenti richiesti;

considerato che la condotta della società convenuta è stata complessivamente valutata come gravemente irregolare e che, in conseguenza, la società convenuta è stata dichiarata insolvente;

P. Q. M.

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 e 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,



DICHIARA

il fallimento di DODYGOLD S.R.L., con sede in Via Aldo Moro n. 36 - 00055 - Ladispoli (C.F./P.I: 09331021007);

NOMINA

giudice delegato per la procedura il dott. Riccardo Rosetti;

NOMINA

curatore il dott. KRZYSZTOFIAK Tadeusz con studio in Roma, Via Aurelia n. 137;

ORDINA

alla fallita di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 l. fall., all'individuazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione di sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni (in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 ss. c.p.c. e 84 l. fall. ed il curatore è autorizzato fin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.); nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza ed utilizzando gli strumenti più opportuni, con particolare riguardo alla rappresentazione fotografica e alla ripresa audiovisiva, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne l'occultamento o dispersione depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre dieci giorni successivi a quello in cui avrà provveduto;

AUTORIZZA

a norma dell'art. 155 *sexies* c.p.c., il curatore ad ottenere dai gestori delle banche dati tenute da pubbliche



amministrazioni (quali le banche dati catastale ed ipotecaria, l'anagrafe tributaria - compreso l'archivio dei rapporti finanziari -, il pubblico registro automobilistico e le banche dati degli enti previdenziali) le informazioni necessarie alla ricostruzione dell'attivo e del passivo della società fallita e dei soci illimitatamente responsabili (il curatore nel programma di liquidazione indicherà le banche dati interrogate e le relative risultanze);

STABILISCE

il giorno 10.3.2022 ore 11.30 l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di verifica, per la presentazione delle domande di insinuazione (e dei relativi documenti) mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi tali comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla nomina deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

MANDA



alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l
fall.

Così deciso in Civitavecchia il 27.12.2021

Il Presidente estensore
Riccardo Rosetti

